SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 giugno 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 giugno 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 160

.92A2994

DECRETO 18 giugno 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 giugno 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria,

degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 161

92A2995

DECRETO 18 giugno 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 giugno 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 162

92A2996

DECRETO 18 giugno 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 4 giugno 1992 che hanno disposto per il 15 giugno 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,72 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,78 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,51 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,36 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 163

92A2997

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1992.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Valdadige» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1990;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere e alla proposta di modificazione del disciplinare sopra citato;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Valdadige», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio i vini «Valdadige Pinot bianco» e «Valdadige Chardonnay» provenienti dalla vendemmia 1992, nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdadige», od in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller thurgau e Chardonnay da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 20%;

Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia e Garganega, da soli o congiuntamente per la differenza.

La denominazione «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Schiava (sottovarietà e sinonimi) e Lambrusco a foglia frastagliata da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% di Schiava;

Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente per la differenza.

La denominazione «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Pinot grigio», «Pinot bianco», «Chardonnay», è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile, Schiava grigia, da sole o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valdadige» devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Trento:

Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Provincia di Bolzano:

Adriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena.

Provincia di Verona:

Brentino, Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammesa alla produzione dei vini «Valdadige» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo.

La regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire di anno in anno, prima della vendemmia un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Valdadige» un titoli alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per tipi: bianco, rosato, Pinot grigio, Schiava, Pinot bianco e Chardonnay e del 10% per il tipo rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superasse la percentuale sopra indicata, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 6.

I vini «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige» bianco:

colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valdadige» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Valdadige» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Chardonnay:

colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valdadige» Schiava:

colore: da granato a rubino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. «Valdadige» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «riserva», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valdadige», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A2963

DECRETO 18 giugno 1992.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 con il quale sono state approvate le modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio proposto dagli interessati, inteso ad ottenere l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 nella parte in cui attribuisce la specificazione geografica «Ramandolo» al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nell'intera zona «Colli orientali del Friuli», così come indicata all'art. 3, lettera *a)*, del disciplinare di produzione;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1499/91, passata in giudicato, con la quale in accoglimento della citata istanza, veniva annullato il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 nei termini sopra citati;

Ritenuto di ottemperare all'ordine di esecuzione della decisione del tribunale amministrativo regionale;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge concernenti modalità procedurali, prevedono che disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore a far data dalla pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ai vini «Colli orientali del Friuli Ramandolo» e «Ramandolo classico» prodotti conformemente al disciplinare di produzione così come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento; a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro-alimentari competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay,
Malvasia istriana,
Picolit,
Pinot bianco,
Pinot grigio,
Ribolla gialla,
Riesling renano,
Sauvignon,
Tocai friulano,
Traminer aromatico,
Verduzzo friulano,
Cabernet,
Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon,
Merlot,
Pinot nero,
Refosco del peduncolo rosso,
Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Sauvignon.

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca bianca di colore analogo, facenti parte di quelli sopra elencati e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10% del totale.

L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

b) La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.

Per la trasformazione delle uve destinata alla produzione del vino «Colli orientali del Friuli rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve; con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

c) La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nella zona indicata all'art. 3, lettera *b)*.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano; piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione, segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfù per discendere lungo la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto S. Pietro Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Sa qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle S. Giorgio (m 379) a monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa borgo Foranesi, e giunta nei pressi di borgo Polla devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare può essere iscritto nel relativo albo dei vigneti.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» Ramandalo devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369), seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge q. 518 in prossimità di località Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est che, attraverso q. 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di sotto e da Torlano di sopra), arriva a località S. Giorgio (q. 469). Di qui, in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La Croce (q. 370) — attraversando Pecol di Centa — ed il M. Mache Fave (q. 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località Aprato e S. Biagio, sino a q. 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e 440 raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).

Segui indi una linea retta verso nord-est fino al borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (q. 244).

Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a località Ciserus (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di località Compare, raggiunge borgo Patochis (q. 406).

Prende poi verso est, toccando q. 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di località Sedilis. Da qui, prosegue verso est seguendo una linea che, attraversando Case Dri (q. 376) raggiunge, attaverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» di cui all'art. 2, devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Allo scopo di favorire l'impollinazione del vitigno Picolit, è ammessa l'alternazione della coltura con uno dei vitigni di cui all'art. 2.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli» Picolit è di quintali 40 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, di quintali 80 per ettaro per il «Colli orientali del Friuli» Ramandolo e di quintali 110 per ettaro per tutte le altre tipologie di vigneto di cui all'art. 2.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nei comuni di Dolegna del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del «Colli orientali del Friuli» Ramandolo devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

14% per il Picolit;

12% per il Ramandolo;

10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia istriana, Traminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;

10,5% per Verduzzo friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana:

colore: paglierino;

odore: speciale, gradevole, aromatico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro o dorato;

odore: delicato, richiama la crosta di pane;

sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato chiaro o ramato;

odore: speciale, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ramandolo:

colore: giallo dorato intenso;

odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;

sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno il 12% svolto;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo chiaro tendente al citrino;

odore: intenso tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fruttato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;

odore: delicato, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;

odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;

odore: speciale con aroma caratteristico;

sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;

odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce;

sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso con sfumature violacee specialmente nel tipo invecchiato;

odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: profuno erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, sapido, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%.

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato;

odore: marcato, caratteristico, delicato;

sapore: un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, amarognolo, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;

odore: vinoso, caratteristico e fruttato;

sapore: pieno e caldo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopraindicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Colli orientali del Friuli», Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) possono portare in etichetta come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purchè non abbiano significato laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è consentita per tutti i vini della denominazione; è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7 e per i «Colli orientali del Friuli» Ramandolo

I vini «Colli orientali del Friuli» Picolit e Ramandolo dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A2962

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 5 giugno 1992, n. 2413/TB30.

Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l'attività circense e alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30, concernente l'attività circense, di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.

A) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l'attività circense.*

1) Al comma 4, lettera *e)*, dell'art. 1 è aggiunto il seguente periodo: «nonché attestazione liberatoria dell'ENPALS concernente il numero degli addetti utilizzati nell'anno precedente o comunque nell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe».

2) All'art. 2 è aggiunto il comma 4: In occasione della revisione dell'autorizzazione il numero dei posti autorizzati è adeguato al numero degli addetti effettivamente impiegati nell'anno precedente, secondo le risultanze dell'attestazione liberatoria ENPALS di cui al comma 4, lettera *e)*, dell'art. 1 o comunque dell'ultimo anno per il quale siano state acquisite documentazioni certe.

3) Al comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi solo agli esercenti che nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni.

4) Al comma 3 dell'art. 6 è aggiunta la seguente lettera *f)*: attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno 150 rappresentazioni nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di contributo.

5) Al comma 2 dell'art. 15 sono aggiunte le seguenti parole: «e nel corso dell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza abbiano effettuato almeno 150 rappresentazioni, dimostrate con attestazione SIAE».

6) Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazioni SIAE da allegare all'istanza di contributo.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle istanze per acquisti di nuovi beni strumentali presentate dagli esercenti di motoauto acrobatiche».

B) *Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30.*

La disposizione di cui al punto 2, lettera *a)*, è così modificata ed integrata: «Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di contratto di locazione pluriennale rinnovabile, degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione. Detta disposizione non si applica, limitatamente al 1992, alle istanze di revisione presentate prima del 1° gennaio 1992, da soggetti che abbiano stipulato un contratto di locazione, almeno annuale, tacitamente rinnovabile».

Le disposizioni della presente circolare, fatta eccezione per quella da ultimo richiamata, si applicano alle istanze di contributo per eventi fortuiti o per acquisto di nuovi beni strumentali presentate dal 1° gennaio 1993.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni relative alla revisione delle autorizzazioni per l'esercizio di attività circense.

Il Ministro: TOGNOLI

92A2969

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione dell'ambasciata d'Italia in Alma Ata (Repubblica del Kazakistan)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Alma Ata (Repubblica del Kazakistan) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° marzo 1992.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992
Registro n. 10 Esteri, foglio n. 212

92A2972

Istituzione dell'ambasciata d'Italia in Minsk (Repubblica di Bielorussia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Minsk (Repubblica di Bielorussia) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° marzo 1992.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992
Registro n. 10 Esteri, foglio n. 210

92A2973

Istituzione dell'ambasciata d'Italia in Taskent (Repubblica dell'Uzbekistan)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Taskent (Repubblica dell'Uzbekistan) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° marzo 1992.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992
Registro n. 10 Esteri, foglio n. 211

92A2974

Rideterminazione della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Berlino (Repubblica federale di Germania)

IL MINISTRO DEL AFFARI ESTERI

(Omissis).

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Berlino è modificata come segue: i Laender di Berlino, Brandemburgo e Meckleniburgo-Pomerania anteriore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A2975

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla esecuzione del progetto per la costruzione di un tratto di acquedotto in comune di Fiastra

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 è stato autorizzato il progetto per la costruzione di un tratto di acquedotto serbatoio Monte Coia-Serbatoio Canepine sito in comune di Fiastra.

92A2978

Autorizzazione alla esecuzione del progetto per i lavori di ripristino ed adeguamento degli acquedotti rurali «Consorzio del Fargno».

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 è stato autorizzato il progetto per i lavori di ripristino ed adeguamento degli acquedotti rurali «Consorzio del Fargno» con l'esclusione delle opere di captazione e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) i tratti di acquedotto devono essere sempre realizzati esternamente all'area floristica della zona, devono essere completamente interrati e devono seguire il tracciato dell'attuale strada di collegamento tra le frazioni di Monastero e Montalto;

2) durante l'esecuzione delle opere si devono utilizzare le piste di servizio esistenti non procedendo all'ampliamento delle stesse per una larghezza totale massima di m 2,50, ed il materiale di risulta dovrà essere depositato in un luogo idoneo non vincolato idrogeologicamente;

3) devono essere ripristinate le recensioni esistenti a protezione delle opere di captazione, con pali in legno di castagno e filo di ferro spinato;

4) le aree circostanti, le sorgenti e le zone interessate dal passaggio delle condotte idriche devono essere intensamente inerbite e piantumate secondo le indicazioni del Corpo forestale dello Stato e dei tecnici del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

5) le murature dei manufatti esistenti devono essere riprese ed intonacate al civile e tinteggiate con tonalità di colore attinente l'aspetto esteriore dei luoghi e della vegetazione circostante.

92A2979

Autorizzazione alla esecuzione del progetto per i lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Macereto nel comune di Ussita

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 è stato autorizzato il progetto per i lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Macereto nel comune di Ussita, con l'esclusione delle opere di captazione e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) il serbatoio di accumulo ed il ripartitore in località Macereto devono essere realizzati in aderenza rispetto all'esistente, utilizzando il materiale di risulta per il seminterramento degli stessi con l'esclusione della trincea d'accesso per la normale manutenzione;

2) l'ampliamento del ripartitore in località Arette deve essere completamente interrato;

3) i manufatti devono essere rivestiti in pietra locale;

4) la zona di intervento deve essere rinverdita e piantumata con specie idonee secondo le indicazioni del Corpo forestale dello Stato e dei tecnici del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente.

92A2980

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento della Coop. Agriteco, in Venezia-Mestre, ai fini della ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca

Con decreto ministeriale 1° giugno 1992 ai sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976, n. 1507, l'Agriteco, con sede in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 96, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento sopracitati.

92A2984

Riconoscimento dell'Istituto di scienze farmacologiche, con sede presso l'Università degli studi di Milano, ai fini della ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1992 ai sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976, n. 1507, l'Istituto di scienze farmacologiche, con sede presso l'Università degli studi di Milano, via Balzaretti n. 9, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento sopracitati.

92A2985

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al preside dell'Istituto tecnico commerciale «Cattaneo» di San Miniato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa, prot. 568/sett. I, dell'8 aprile 1991 il preside dell'Istituto tecnico commerciale «Cattaneo» di San Miniato è stato autorizzato ad accettare, in donazione, un telefax Olivetti Mod. OFX 515 del valore di L. 2.990.000 offerto dalla ditta S. Signorini e C. di Castelfiorentino.

92A2983

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 2 di Massa Carrara all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1992, l'unità sanitaria locale n. 2 di Massa Carrara, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

92A2986

MINISTERO DEL TESORO

N. 114

Corso dei cambi del 12 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1191,900	1191,900	1192 —	1191,900	1191,900	1191,900	1191,630	1191,900	1191,900	1191,900
E.C.U.	1550,400	1550,400	1551 —	1550,400	1550,400	1550,400	1550,440	1550,400	1550,400	1550,400
Marco tedesco	756,900	756,900	757 —	756,900	756,900	756,900	756,900	756,900	756,900	756,900
Franco francese	224,780	224,780	225,500	224,780	224,780	224,780	224,750	224,780	224,780	224,780
Lira sterlina	2207,800	2207,800	2211 —	2207,800	2207,800	2207,800	2207,500	2207,800	2207,800	2207,800
Fiorino olandese	672,170	672,170	672,500	672,170	672,170	672,170	672,200	672,170	672,170	672,170
Franco belga	36,782	36,782	36,780	36,782	36,782	36,782	36,788	36,782	36,782	36,782
Peseta spagnola	12 —	12 —	12,060	12 —	12 —	12 —	12 —	12 —	12 —	12 —
Corona danese	196,250	196,250	196,500	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250	196,250
Lira irlandese	2022,300	2022,300	2021 —	2022,300	2022,300	2022,300	2022,650	2022,300	2022,300	—
Dracma greca	6,227	6,227	6,250	6,227	6,227	6,227	6,227	6,227	6,227	—
Escudo portoghese	9,118	9,118	9,100	9,118	9,118	9,118	9,116	9,118	9,118	9,118
Dollaro canadese	998,950	998,950	1000 —	998,950	998,950	998,950	999,350	998,950	998,950	998,950
Yen giapponese	9,413	9,413	9,420	9,413	9,413	9,413	9,408	9,413	9,413	9,413
Franco svizzero	835,710	835,710	836,500	835,710	835,710	835,710	835,900	835,710	835,710	835,710
Scellino austriaco	107,575	107,575	107,60	107,575	107,575	107,575	107,562	107,575	107,575	107,575
Corona norvegese	193,540	193,540	194 —	193,540	193,540	193,540	193,540	193,540	193,540	193,540
Corona svedese	209,560	209,560	209,500	209,560	209,560	209,560	209,530	209,560	209,560	209,560
Marco finlandese	277,630	277,630	277,500	277,630	277,630	277,630	277,680	277,630	277,630	—
Dollaro australiano	902,100	902,100	908 —	902,100	902,100	902,100	902,800	902,100	902,100	902,100

Media dei titoli del 12 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,35
» » » 21- 4-1987/94	87,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,675
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,700
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,600
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,675
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,050
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,125
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,950
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,875
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,75
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,850
» » » » 19- 8-1987/92	99,475
» » » » 1-11-1987/92	99,875
» » » » 1-12-1987/92	100 —
» » » » 1- 1-1988/93	99,775

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,850
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,925
» » » »	1- 6-1988/93	100,300
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,300
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	99,800
» » » »	20-10-1986/93	99,200
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1987/93	99,775
» » » »	19-12-1986/93	99,875
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	99,950
» » » »	1- 3-1989/94	99,900
» » » »	15- 3-1989/94	99,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,925
» » » »	1- 9-1989/94	99,600
» » » »	1-10-1987/94	99,400
» » » »	1-11-1989/94	99,500
» » » »	1- 1-1990/95	99,725
» » » »	1- 2-1985/95	99,750
» » » »	1- 3-1985/95	98,050
» » » »	1- 3-1990/95	99,075
» » » »	1- 4-1985/95	98,050
» » » »	1- 5-1985/95	98 —
» » » »	1- 5-1990/95	98,925
» » » »	1- 6-1985/95	98,875
» » » »	1- 7-1985/95	99,125
» » » »	1- 7-1990/95	99,050
» » » »	1- 8-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1990/95	98,775
» » » »	1-10-1985/95	99,075
» » » »	1-10-1990/95	98,525
» » » »	1-11-1985/95	98,275
» » » »	1-11-1990/95	99 —
» » » »	1-12-1985/95	98,350
» » » »	1-12-1990/95	99,350
» » » »	1- 1-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,225
» » » »	1- 1-1991/96	99,225
» » » »	1- 2-1986/96	98,600
» » » »	1- 2-1991/96	99,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,525
» » » »	1- 4-1986/96	98,175
» » » »	1- 5-1986/96	98,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,425
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	98,600
» » » »	1-10-1986/96	97,925
» » » »	1-11-1986/96	97,800
» » » »	1-12-1986/96	98,025
» » » »	1- 1-1987/97	97,700
» » » »	1- 2-1987/97	97,800
» » » »	18- 2-1987/97	97,725
» » » »	1- 3-1987/97	97,775
» » » »	1- 4-1987/97	97,625
» » » »	1- 5-1987/97	98,050
» » » »	1- 6-1987/97	99,800
» » » »	1- 7-1987/97	99,050
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1991/98	98,075
» » » »	1- 4-1991/98	98 —
» » » »	1- 5-1991/98	98,075
» » » »	1- 6-1991/98	98,375
» » » »	1- 7-1991/98	98,150
» » » »	1- 8-1991/98	98,275
» » » »	1- 9-1991/98	98,125
» » » »	1-10-1991/98	97,700
» » » »	1-11-1991/98	98 —
» » » »	1-12-1991/98	97,500

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,675
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,500
» » »	12,50%	1-10-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993	99,600
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,625
» » »	12,50%	17-11-1993	99,625
» » »	12,50%	1-12-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,575
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,650
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97 —
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,400
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,475
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,575
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,300
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,725
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,175
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,025
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,875
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,550
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92A2862

N. 115

Corso dei cambi del 15 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,100	1188,100	1188 —	1188,100	1188,100	1188,100	1187,910	1188,100	1188,100	1188,100
E.C.U.	1550,900	1550,900	1551 —	1550,900	1550,900	1550,900	1550,780	1550,900	1550,900	1550,900
Marco tedesco	757,190	757,190	757,500	757,190	757,190	757,190	757,170	757,190	757,190	757,190
Franco francese	224,840	224,840	225,500	224,840	224,840	224,840	224,840	224,840	224,840	224,840
Lira sterlina	2206,800	2206,800	2209 —	2206,800	2206,800	2206,800	2206,790	2206,800	2206,800	2206,800
Fiorino olandese	672,160	672,160	672,500	672,160	672,160	672,160	672,160	672,160	672,160	672,160
Franco belga	36,791	36,791	36,780	36,791	36,791	36,791	36,784	36,791	36,791	36,790
Peseta spagnola	12,014	12,014	12,060	12,014	12,014	12,014	12,012	12,014	12,014	12.010
Corona danese	196,480	196,480	196,500	196,480	196,480	196,480	196,460	196,480	196,480	196,480
Lira irlandese	2023,600	2023,600	2023 —	2023,600	2023,600	2023,600	2024,300	2023,600	2023,600	—
Dracma greca	6.221	6,221	6,250	6,221	6,221	6,221	6,231	6,221	6,221	—
Escudo portoghese	9.124	9,124	9,100	9,124	9,124	9,124	9,122	9,124	9,124	9,120
Dollaro canadese	997,900	997,900	996 —	997,900	997,900	997,900	998 —	997,900	997,900	997,900
Yen giapponese	9,389	9,389	9,380	9,389	9,389	9,389	9,390	9,389	9,389	9,380
Franco svizzero	841,690	841.690	842 —	841,690	841,690	841,690	842,110	841,690	841,690	841,690
Scellino austriaco	107,597	107,597	107,600	107,597	107,597	107,597	107,594	107,597	107,597	107,590
Corona norvegese	193,560	193,560	194 —	193,560	193,560	193,560	193,550	193,560	193,560	193,560
Corona svedese	209,640	209,640	209,500	209,640	209,640	209,640	209,630	209,640	209,640	209,640
Marco finlandese	277,780	277,780	277,500	277,780	277,780	277,780	277,700	277,780	277,780	—
Dollaro australiano	898,100	898,100	898 —	898,100	898,100	898,100	897,950	898,100	898,100	898,100

Media dei titoli del 15 giugno 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,325
» » » 21- 4-1987/94	87,775
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,575
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,550
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,225
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,875
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,625
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,50
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,850
» » » » 19- 8-1987/92	99,425
» » » » 1-11-1987/92	99,825
» » » » 1-12-1987/92	99,925
» » » » 1- 1-1988/93	99,800

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,850
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,925
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,225
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,800
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	99,750
» » » »	20-10-1986/93	99,300
» » » »	1-11-1988/93	99,950
» » » »	18-11-1987/93	99,750
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100 —
» » » »	1- 2-1989/94	99,950
» » » »	1- 3-1989/94	99,950
» » » »	15- 3-1989/94	99,850
» » » »	1- 4-1989/94	99,850
» » » »	1- 9-1989/94	99,600
» » » »	1-10-1987/94	99,400
» » » »	1-11-1989/94	99,550
» » » »	1- 1-1990/95	99,700
» » » »	1- 2-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1985/95	97,950
» » » »	1- 3-1990/95	99,050
» » » »	1- 4-1985/95	98 —
» » » »	1- 5-1985/95	97,950
» » » »	1- 5-1990/95	98,950
» » » »	1- 6-1985/95	98,900
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1990/95	99,025
» » » »	1-10-1985/95	98,650
» » » »	1-10-1990/95	99 —
» » » »	1-11-1985/95	98,350
» » » »	1-11-1990/95	99,925
» » » »	1-12-1985/95	98,300
» » » »	1-12-1990/95	99,275
» » » »	1- 1-1986/96	98,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,125
» » » »	1- 2-1986/96	98,600
» » » »	1- 2-1991/96	99,250
» » » »	1- 3-1986/96	98,425
» » » »	1- 4-1986/96	98,175
» » » »	1- 5-1986/96	98,450
» » » »	1- 6-1986/96	99,725
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,925
» » » »	1- 9-1986/96	98,750
» » » »	1-10-1986/96	97,850
» » » »	1-11-1986/96	97,650
» » » »	1-12-1986/96	98,075
» » » »	1- 1-1987/97	97,575
» » » »	1- 2-1987/97	97,800
» » » »	18- 2-1987/97	97,575
» » » »	1- 3-1987/97	97,635
» » » »	1- 4-1987/97	97,375
» » » »	1- 5-1987/97	97,955
» » » »	1- 6-1987/97	99,725
» » » »	1- 7-1987/97	99,100
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,800
» » » »	1- 3-1991/98	98 —
» » » »	1- 4-1991/98	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98 —
» » » »	1- 6-1991/98	98,225
» » » »	1- 7-1991/98	98,175
» » » »	1- 8-1991/98	98,425
» » » »	1- 9-1991/98	98 —
» » » »	1-10-1991/98	97,625
» » » »	1-11-1991/98	97,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,675
» » »	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,425
» » »	12,50%	1-10-1993	99,500
» » »	12,50%	1-11-1993	99,500
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,500
» » »	12,50%	17-11-1993	99,550
» » »	12,50%	1-12-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,700
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,050
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,925
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,175
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,425
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,650
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,225
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,550
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,225
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,875
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,850
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,025
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,250
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,050
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M15062

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1992 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991		128.350.850.987		
Gestione di bilancio	Entrate finali	118.219.507.771.484		— 52.405.753.639.837
	Spese finali		170.625.261.411.321	
	Rimborso di prestiti		52.651.072.970.123	
	Accensione di prestiti	98.626.328.300.971		
	TOTALE	216.845.836.072.455	223.276.334.381.444	6.430.498.308.989
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	999.429.773.009.618	957.301.158.860.717	42.128.614.148.901
	Crediti di tesoreria	283.308.478.422.622	318.948.755.543.618	35.640.277.420.996
	TOTALE	1.282.738.251.132.240	1.276.249.914.404.335	6.488.336.727.905
TOTALE COMPLESSIVO		1.499.712.438.055.682	1.499.526.248.785.779	
Fondo di cassa al 30 aprile 1992			186.189.269.903	
TOTALE A PAREGGIO		1.499.712.438.055.682	1.499.712.438.055.682	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 30 aprile 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	128.350.850.987	186.189.269.903	57.838.418.916
Crediti di tesoreria	252.658.279.059.748	288.298.556.480.744	35.640.277.420.996
TOTALE	252.786.629.910.735	288.484.745.750.647	35.698.115.839.912
Debiti di tesoreria	805.434.569.984.488	847.563.184.133.389	— 42.128.614.148.901
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	552.647.940.073.753	— 559.078.438.382.742	— 6.430.498.308.989

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 aprile 1992 L. 1.577.010

Il primo dirigente: PERUZZA *Il direttore generale:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1992

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	96.822.000.000.000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	20.972.366.258.235 *				
ENTRATE CORRENTI	117.794.366.258.235	TITOLO I - Spese correnti	150.969.352.857.579	Risparmio pubblico	- 33.174.986.599.344 *
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	425.141.513.249 *	TITOLO II - Spese in conto capitale	19.655.908.553.742		
ENTRATE FINALI	118.219.507.771.484	SPESE FINALI	170.625.261.411.321	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	-52.405.753.639.837
		TITOLO III - Rimborso di prestiti	52.651.072.970.123		
ENTRATE FINALI	118.219.507.771.484	SPESE COMPLESSIVE	223.276.334.381.444	Ricorso al mercato	- 105.056.826.609.960
TITOLO IV - Accensione di prestiti	98.626.328.300.971				
ENTRATE COMPLESSIVE	216.845.836.072.455	SPESE COMPLESSIVE	223.276.334.381.444	Saldo di esecuzione del bilancio	6.430.498.308.989

* Dati provvisori.

92A2976

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			1.798.671.822.660			
II — In deposito all'estero . . . »			17.785.758.871.912	19.584.430.694.572		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.108.818.952.453		
CASSA . . . »				8.321.212.659		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		329.341.579.064				
— ammassi . . . »		2.641.754.952.324	2.971.096.531.388			
II Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		1.407.877.067.517				
— a scadenza fissa . . . »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	1.407.877.067.517			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	4.378.973.598.905		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			10.224.887.397.306			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		2.148.165.451				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.121.282.064.703				
— depositi vincolati . . . »		77.157.177.825				
— diverse . . . »		2.130.159.925.133	3.330.747.333.112	13.555.634.730.418		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				3.193.191.646.058		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			42.651.854.481.292			
II — Conti speciali . . . »			2.267.501.990.812	44.919.356.472.104		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				88.092.633.957.934		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				14.307.302.303		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . L.		77.478.266.309.714				
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		2.581.979.110.670				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.857.392.147.499	81.917.637.567.883			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		100.655.616.072				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		637.153.782.973	737.809.399.045			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	288.261.351					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	161.022.079.762	161.310.341.113				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . . L.	47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	36.300.402.774	84.059.247.190				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	426.222.812.978					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	551.115.186.422	977.337.999.400	1.222.707.587.703	83.878.154.554.631		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			3.122.097.854.384			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			568.997.457.743	3.691.095.312.127		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				29.682.170.964		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			127.213.276.881			
II — Impianti . . . »			290.193.282.552			
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	418.113.754.521		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		43.710.975.948				
— in allestimento . . . »		—	43.710.975.948			
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			12.489.700.986			
IV — Debitori diversi . . . »			490.397.217.371			
V — Altre . . . »			3.568.675.537.472	4.115.273.431.777		
RATEI . . . L.				3.006.728.437.766		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				546.695.195.920		
L.				277.041.411.425.112		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		2.359.348.695.919				
— altri . . . »		1.594.409.236.179.651	1.596.768.584.875.570			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni . . . L.		499.289.501.797				
— esteri . . . »		8.716.933.433.305	9.216.222.935.102			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			362.130.772.350			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli . . . L.		26.349.600.000.000				
— corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		5.470.313.318.225	31.819.913.318.225			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.		350.000.000.000				
— valute e lire . . . »		5.426.201.392.852	5.776.201.392.852			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		—				
— lire a fronte vendite di valute . . . »		—				
— acquisti di titoli . . . »		—				
lire a fronte vendite di titoli . . . »			—			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			5.857.869.540	1.643.948.911.163.639		
TOTALE . . . L.				1.920.990.322.588.751		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

92A2977

30 aprile 1992

PROVVISORIA

PASSIVO

Voce					Importo	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE				L.	75.332.201.733.000		
VAGLIA CAMBIARI				»	738.157.671.244		
ALTRI DEBITI A VISTA							
I Ordini di trasferimento			L.				
II Altri			»	2.936.547.427	2.936.547.427		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE							
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L.	125.632.290.168.281			
II Di altri enti			»	142.947.202.565	125.775.237.370.846		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE							
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L.				
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita			»	10.042.458			
III Conti vincolati investimenti all'estero			»				
IV Società costituende			»	1.544.914.949			
V Altri			»	11.453.405.559	13.008.362.966		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE				L.	57.772.344.616		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	11.080.411.485		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				»			
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				»	2.267.501.990.812		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO							
I Depositi in valuta estera			L.	294.073.192.685			
II Conti dell'estero in lire			»	297.660.296.880	591.733.489.565		
DEBITI IN ECU (F.E.CoM.)				L.	10.302.010.598.511		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)				»			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				»	195.826.324.708		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)							
I Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	22.931.256.486.976			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi			»	2.880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.			»	186.927.968.655			
VI Oscillazione titoli			»	6.269.119.483.956			
VII Copertura perdite eventuali			»	2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni			»	926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili			»	2.228.292.132.911			
X Rinnovamento impianti			»	811.250.000.000			
XI Imposte			»	2.867.209.762.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	4.400.654.814.931			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.704.037.644			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1.063.832.447			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991			»	80.000.000.000	47.822.951.418.373		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L.	687.686.099.056		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				»	109.246.611.332		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	197.342.382.089		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.				»	21.199.408.329		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	19.640.212.388		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI				»	5.134.936.416		
PARTITE VARIE							
I Creditori diversi			L.	67.230.037.233			
II Altre			»	817.419.629.234	884.649.666.467		
RATEI				L.	369.913.903.180		
RISCONTI				»			
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	1.740.603.396.585		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	1.877.302.492.118		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72				»	1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408				»	1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413				»	32.766.651.690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413				»	6.241.266.989		
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE				»	874.267.079.310		
RENDITE DELL'ESERCIZIO				»	4.521.728.180.264		
				L.	277.041.411.425.112		
CONTI D'ORDINE							
I Depositari di titoli ed altri valori			L.	1.596.768.584.875.570			
II Titoli e valori presso terzi			»	9.216.222.935.102			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	362.130.772.350			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):							
titoli	L.	26.349.600.000.000					
valute e lire	»	5.470.313.318.225		31.819.913.318.225			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):							
titoli	L.	350.000.000.000					
corrispondenti interni	»	-					
corrispondenti esteri	»	5.426.201.392.852		5.776.201.392.852			
VI Ordini in corso:							
lire a fronte acquisti di valute	L.						
vendite di valute	»						
lire a fronte acquisti di titoli	»						
vendite di titoli	»			—			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza			L.	5.857.869.540	1.643.948.911.163.639		
				TOTALE . . . L.	1.920.990.322.588.751		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «La Laiterie d'Allein a r.l.», in Allein

Con deliberazione n. 4429, in data 8 maggio 1992, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «La Laiterie d'Allein a r.l.», con sede nel comune di Allein, costituita con atto a rogito dal notaio Emilio Chanoux, in data 10 febbraio 1987, e iscritta al n. 4855 del registro delle società del tribunale di Aosta.

92A2987

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originale

Con decreto prefettizio n. 4359/I-II in data 6 giugno 1992, il cognome della sig.ra Donatella Pescatori, nata a Domodossola (Novara), il 18 maggio 1960, è stato ripristinato nella forma originaria di «Fischer», ai sensi della legge 28 marzo 1992, n. 114.

92A2988

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200